

Contributi: Circolare PC/32/CO del 23 giugno 2000

---

Contributi: Circolare PC/32/CO del 23 giugno 2000

**SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA**  
**PROT. N. PC/32/CO DEL 23/06/2000**

**A TUTTE LE AZIENDE**  
**EDITORIALI**  
Loro Sedi

**ALLA F.N.S.I.**  
Roma

**ALLA F.I.E.G.**  
Roma - Milano

**AGLI UFFICI DI**  
**CORRISPONDENZA**  
Loro Sedi

**ALLA CASAGIT**  
Roma

**Circolare**

**Oggetto:**

**1. Revisione dell'aliquota di finanziamento del Fondo di garanzia previsto dall'art. 2 della legge n. 297/82.**

L'art. 2 della legge n. 297/82 ha istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia (gestito dall'I.N.P.G.I. per quanto riguarda i giornalisti praticanti e professionisti) che, in caso di insolvenza del datore di lavoro, eroga, in sostituzione di questi, il T.F.R. dovuto ai lavoratori subordinati (art. 2120 c.c.) ed il pagamento delle ultime tre mensilità non corrisposte dal datore di lavoro insolvente (D.Lgs. 80/92).

L'aliquota per il finanziamento delle suddette prestazioni, posta a carico delle Aziende, fissata inizialmente nello 0,08% delle retribuzioni (D.Lgs. 80/92) venne elevata successivamente, tenuto conto del disavanzo accumulato nel corso del tempo, allo 0,20% (decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e del Ministero del Tesoro del 7/11/96 adottato su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'I.N.P.G.I.).

Malgrado questo incremento, il disavanzo della gestione ha fatto registrare una progressiva, costante crescita a causa dell'ampliamento del numero dei fallimenti che hanno coinvolto giornalisti iscritti all'I.N.P.G.I.

Poiché si è stati costretti a fare ricorso, per garantire le prestazioni imposte dalla legge, all'utilizzo dei fondi della Riserva generale riguardante l'assicurazione generale obbligatoria I.V.S., è stato doverosamente interessato il Ministero del Lavoro per l'adozione degli opportuni provvedimenti, sulla base di quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 297/82 ai sensi del quale "al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, " sentito il Consiglio di Amministrazione dell'I.N.P.G.I., sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del

Fondo medesimo.

Il Ministero, in risposta alla richiesta di questo Istituto, ha reso noto che, a seguito della privatizzazione, avvenuta ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, l'adeguamento dell'aliquota può essere disposto autonomamente dall'I.N.P.G.I.

Sulla base di uno studio tecnico attuariale, che ha tenuto conto di un andamento moderatamente crescente dei fallimenti, del mantenimento del trend dei giornalisti coinvolti nei fallimenti, di un importo medio (ricavato dai dati dell'ultimo quinquennio) delle retribuzioni di tali giornalisti, si è pervenuti alla conclusione che l'attuale disavanzo poteva essere recuperato elevando l'aliquota contributiva di cui in oggetto dallo 0,20% allo 0,40%. Tale soluzione è stata formalizzata, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.N.P.G.I. n. 194 del 14/10/99, sottoposta all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

Con successiva nota del 22/05/2000 il Ministero del Lavoro, d'intesa con quello del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha approvato la succitata delibera a condizione che la predetta aliquota fosse elevata dallo **0,20% allo 0,30% in luogo dello 0,40%** e che, dopo un biennio, tale misura fosse "assoggettata a verifica alla stregua dei flussi finanziari correnti ed alle prospettive per gli anni a seguire".

**Si comunica, dunque, a tutte le aziende iscritte a questo Istituto che, a decorrere dalle retribuzioni del mese di luglio 2000, l'aliquota di finanziamento del Fondo di garanzia previsto dall'art. 2 della legge n. 297/82 viene elevata dallo 0,20% (delle retribuzioni dei dipendenti) allo 0,30%.**

Il Capo Servizio  
Riscossione Contributi e Vigilanza  
(Dr Antonio Marzioli)

---

[▲ \(#top\) torna in alto \(#top\). ▲](#)